



**Ministero della Pubblica Istruzione
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione**

Prot. n. 9453

Roma, 21 settembre 2007

All'On.le MINISTRO

Adunanza del 21 settembre 2007

Oggetto: *Parere sullo schema di decreto ministeriale concernente il saldo dei debiti formativi.*

Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

Vista la lettera ministeriale (Dipartimento per l'Istruzione) prot. n. 114/Dip./segr. del 7.9.2007, con la quale è stato chiesto il parere di questo CNPI circa l'argomento in oggetto citato;
Visto il documento istruttorio redatto in data 18 settembre 2007 dai Comitati Orizzontali relativi alla Scuola Secondaria Superiore e agli Istituti di Istruzione Artistica;
Visti gli artt. 24 e 25 del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297;

dopo ampio e approfondito dibattito;

ESPRIME IL PROPRIO PARERE NEI SEGUENTI TERMINI

1. Le fonti legislative ed i processi culturali e sociali di riferimento.

Ancor prima di ogni valutazione o giudizio di merito, il C.N.P.I. ritiene quanto mai opportuno sottolineare la stretta interdipendenza esistente tra il processo di riqualificazione dell'offerta formativa e l'obbligo di recupero dei debiti scolastici, in coerenza con le recenti disposizioni di riforma scolastica ed in particolare con le norme regolamentanti l'ammissione degli alunni agli esami di stato.

D'altronde, proprio l'esigenza posta dalla società della conoscenza di affidare alla scuola il compito di promuovere l'acquisizione, in modo aggiornato ed innovativo, di abilità e competenze, porta ad una declinazione della qualità dell'istruzione da centrare sulla serietà degli studi e sulla credibilità dei percorsi scolastici e formativi.

Non per questo la valutazione degli alunni deve perdere in termini di funzione educativa, né, d'altra parte, essere considerata avulsa dal contesto in cui spesso si genera il disagio scolastico. Il C.N.P.I. concorda, pertanto, con il provvedimento là dove precisa che l'azione di recupero dei debiti è un fattore in grado di *"sviluppare negli studenti una maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi educativi prefissati"* e fa obbligo alle istituzioni scolastiche di organizzare interventi didattico-educativi per gli studenti che all'atto degli scrutini intermedi e finali, *"presentino insufficienze in una o più discipline"*.

2. La funzione istituzionale della scuola.

La scuola è un'istituzione al servizio della persona. In tal senso essa ha l'obbligo di assicurare le condizioni utili al pieno esercizio del diritto degli alunni a pari opportunità formative. Il C.N.P.I. sostiene, pertanto, che il decreto ministeriale in esame debba prevedere, pur se in successivi provvedimenti attuativi, interventi a sostegno dell'organizzazione delle attività di recupero. In tal senso, sarebbe opportuno che già nel decreto ministeriale fossero assunti impegni precisi in ordine alle risorse economiche e professionali da destinare alle prefigurate attività, e che, nel contempo, fossero precisate le forme di necessario raccordo di dette attività con le procedure di definizione degli organici.

Il C.N.P.I. evidenzia, peraltro, come l'applicazione del decreto in esame debba misurarsi con evidenti e serie difficoltà organizzative che, al pari di eventuali disfunzioni nell'attuazione delle attività di recupero, potrebbero, tra l'altro, generare forme di contestazione da parte delle famiglie. Si dovrà, pertanto, prevedere il coinvolgimento e il contributo delle famiglie.

Tutto questo nella consapevolezza che la pianificazione e la realizzazione delle attività di recupero finalizzate al saldo dei debiti di competenza delle singole istituzioni scolastiche debba prevedere la possibilità per le famiglie di decidere in ordine alle modalità di cui avvalersi a fronte della comunicazione da parte della scuola attestante le eventuali carenze e lacune nella preparazione dell'alunno, così come riscontrate dal consiglio di classe.

3. Sulla valutazione.

La valutazione dell'alunno non può essere affidata al singolo docente, ma deve essere espressione di una volontà collegiale maturata a seguito di un'analisi globale dell'alunno, sotto l'aspetto sia formativo che educativo. La collegialità è, infatti, un elemento costitutivo del processo di istruzione e formazione ed è alla base della progettazione e della realizzazione del piano dell'offerta formativa. Il C.N.P.I., nel considerare la valutazione dell'alunno un momento importante, ma non esclusivo, dell'azione didattica, ribadisce di conseguenza l'intrinseco legame esistente tra le finalità dell'autonomia riconosciuta alle singole istituzioni scolastiche ed il principio della collegialità delle decisioni.

4. Due atti distinti.

Il C.N.P.I., considerato lo schema di provvedimento in esame nella sua articolazione, individua una certa sovrapposizione tra la declinazione dei principi e delle finalità, proprie della natura di un decreto ministeriale, e la individuazione di modalità organizzative specifiche, afferenti allo strumento delle ordinanze, necessariamente variabili nel tempo per il mutare del contesto di riferimento. Ne consegue che, come da emendamenti proposti, alcune voci presenti nel testo andrebbero espunte, anche al fine di rendere il testo del decreto essenziale e chiaro nella sua formulazione.

5. Emendamenti al testo.

Il C.N.P.I., alla luce delle considerazioni di cui sopra, propone di emendare il testo in esame nei termini qui di seguito indicati.

Emendamenti condivisi da tutti i consiglieri

- Art. 1. Riformularlo come di seguito:
“Le attività di sostegno e di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa. Le istituzioni scolastiche sono tenute a organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate.”;
- Art. 2. Cancellare le parole: ***“dei corsi e”*** ed aggiungere il seguente secondo comma:
“I genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà possono optare, previa dichiarazione di assunzione di responsabilità, in alternativa all’offerta della scuola, per altre modalità di recupero a proprio carico, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al 1° comma.”;
- Art. 3, comma 2. Riformularlo come di seguito:
“In tutti i casi i consigli di classe mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. Il dirigente scolastico è tenuto a promuovere, nel rispetto delle prerogative degli Organi Collegiali della scuola, gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività programmate.”;
- Art. 4. Riformularlo come di seguito:
“Il recupero dei debiti formativi può avvenire anche utilizzando modalità laboratoriali.”;
- Art. 5, comma 2. Riformulare il primo periodo del comma come di seguito:
“La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i voti assegnati dal consiglio di classe in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza.”;
- Art. 10. Aggiungere il seguente secondo comma:
“Per finanziare le attività di cui al presente decreto è previsto un ulteriore stanziamento di euro ...”.

Altri emendamenti proposti dalla maggioranza dei consiglieri

- Art. 5, comma 2. Al secondo periodo del comma sostituire le parole **“entro il 31 agosto”** con le seguenti: **“entro la fine dell’anno scolastico”**;
- Art. 5. Aggiungere il seguente terzo comma:
“I genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà possono optare, previa dichiarazione di assunzione di responsabilità, in alternativa all’offerta della scuola, per altre modalità di recupero a proprio carico, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al presente articolo.”;
- Art. 6. Sostituire le parole **“non oltre il 7 settembre”** con le seguenti: **“non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”**.

Subordinatamente all’accoglimento degli emendamenti proposti, il CNPI esprime parere favorevole.

Il Segretario
Maria Rosario Cocca

Il Vice Presidente
Mario Guglietti